

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
SERVIZIO 2 – INTERVENTI RELATIVI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE  
U.O. S2.02 – INTERVENTI PER L'OCM VITIVINICOLA

**Programma Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Misura Ristrutturazione e  
Riconversione dei Vigneti  
Bando di gara, Campagna 2018/2019  
Reg. UE n° 1308/2013, Reg. (UE) n° 2016/1149 e Reg. (UE) n° 2016/1150**

**A) PREMESSA**

Il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga il Reg. CE 1234/2007, prevede all'art. 46 un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti allo scopo di aumentare la competitività dei produttori di vino.

Al fine di definire le procedure operative per l'applicazione della misura, sono stati emessi il Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione, che integra il Reg. 1308/2013 per quanto concerne i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e al contempo modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, e il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, che reca le modalità di applicazione del Reg. (UE) 1308/2013 relativamente all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

La normativa di cui sopra è stata recepita, a livello nazionale, con il Decreto del Ministro delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 1411 del 03/03/2017, con il quale sono state altresì emanate le disposizioni nazionali per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

In precedenza la Regione Siciliana, in linea con i contenuti del Programma Nazionale di Sostegno per la viticoltura, nonché con quanto disposto dal MIPAAF con il D.M. 2553 dell'8 agosto 2008 e dal D.M. di modifica n° 6822 del 13 Ottobre 2011, si era dotata di un proprio "Piano regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti", adottato con D.A. n° 2850 del 19 dicembre 2008 e pubblicato sulla GURS n. 2 del 09/01/2009 Il Piano Regionale si proponeva come obiettivo l'adeguamento della qualità della produzione di vino alla domanda del mercato attraverso l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti.

Ai fini dell'attivazione dei bandi regionali per la campagna 2018/2019, sono state emanate, da parte di AGEA O.P., le Istruzioni Operative n. 17, prot. n. ORPUM 34196 del 19/04/2018, alle quali si attiene il presente Bando di gara, il quale, in continuità con le azioni già avviate con le precedenti programmazioni ed alla luce dei risultati ottenuti, stabilisce le modalità tecniche e procedurali per l'accesso al regime di sostegno della misura. Il regime di aiuti prevede l'intervento pubblico per la realizzazione di progetti aziendali di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti ricadenti nell'intero territorio regionale.

E' prevista l'assegnazione di specifico punteggio per i progetti presentati nell'ambito delle "zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica"; tali zone sono individuate nel territorio delle isole minori della Regione Siciliana e dal territorio delle aree DOC, così come delimitate dai relativi

disciplinari di produzione, caratterizzato da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da una viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti o gradoni. Le zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica sono individuate secondo i criteri indicati al Comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 1411 del 03/03/2017; ai sensi del medesimo comma, le stesse beneficiano dell'elevazione del contributo per gli interventi progettuali ammissibili all'aiuto.

E' prevista altresì l'assegnazione di specifico punteggio per i progetti presentati da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia. Inoltre, ai fini di un'equa ed omogenea distribuzione delle risorse, verrà assegnato uno specifico punteggio ai "nuovi beneficiari" ai sensi dell'Allegato C1 del PNS Vitivinicolo 2019/2023, ovvero alle imprese che non hanno beneficiato dell'aiuto della Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti nel corso dell'ultima Campagna 2017/2018.

In considerazione del forte orientamento del mercato nazionale ed internazionale verso prodotti biologici tracciabili e processi sostenibili, vengono altresì introdotti punteggi per le produzioni biologiche e per le imprese che adottano processi produttivi sostenibili.

Allo scopo infine di incrementare, a livello regionale, la superficie investita a vigneto, in linea con la crescente domanda di nuovi vigneti, verrà assegnato uno specifico punteggio ai progetti che prevedono l'utilizzo di un'autorizzazione al reimpianto o di un diritto d'impianto, ancora da convertire in autorizzazione, in portafoglio della ditta.

Il Bando, attraverso le azioni di seguito elencate, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:

- a) diversificazione varietale con l'introduzione di vitigni miglioratori e/o di pregio;
- b) ristrutturazione dei vigneti al fine di renderli parzialmente o totalmente meccanizzabili;
- c) sostituzione della forma di allevamento a tendone con la forma a spalliera.

Nel quadro degli obiettivi del Piano, gli interventi sopra descritti alle lettere a), b) e c), non potranno in ogni modo comportare un aumento delle rese.

## **B) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI**

Le azioni di riconversione e ristrutturazione ammissibili sono:

A) la riconversione varietale che consiste:

- 1) nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- 2) nel sovrainnesto su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto e in buono stato vegetativo.

B) la ristrutturazione, che consiste:

- 1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;
- 2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;

C) il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, esclusa l'ordinaria manutenzione.

Le operazioni ammesse sono:

- 1) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto;
- 2) Realizzazione impianto irriguo per irrigazione di soccorso.

Il numero di ceppi minimo sarà di **3.200** piante per ettaro per gli impianti con forma di allevamento a controspalliera e di **4.000** per la forma di allevamento ad alberello.

Per quanto riguarda il sovrainnesto lo stesso sarà attuabile nel caso in cui la varietà presente:

- non è più idonea per la produzione di un vino di qualità;

- non rientra tra quelle ammesse dal disciplinare di produzione del vino a DOC o ad IGT della zona in cui è ubicato il vigneto;
- non è in linea con le scelte produttive dell'azienda nonché di collocazione del prodotto sul mercato.

Il sovrainnesto sarà consentito solo su vigneti di età non superiore ai 10 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di **3.200**, a condizione che gli stessi non siano stati oggetto di finanziamento a qualsiasi titolo nelle ultime cinque campagne.

Le azioni relative al miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, ad esclusione della realizzazione degli impianti irrigui di soccorso, sono attuabili nel caso di vigneti esistenti, di età non superiore a 10 anni (es. trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno, con eventuale sovrainnesto) e con un numero di ceppi minimo per ettaro di **3.200**.

Gli impianti irrigui, da destinare ad eventuali irrigazioni di soccorso (composti da motopompa, tubazioni interrato, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.), potranno essere finanziati se previsti nella realizzazione di nuovi vigneti, o come miglioramento delle tecniche di gestione di vigneti esistenti di età non superiore ai 5 anni e con un numero di ceppi per ettaro minimo di **3.200**; l'impianto irriguo sarà finanziabile a condizione che sia in regola con la normativa di settore e con le autorizzazioni necessarie, sia per gli invasi che per gli attingimenti. Gli impianti irrigui verranno finanziati qualora progettati nel rispetto di quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC.

Si specifica che l'impianto irriguo è finanziabile solo ed esclusivamente a servizio del vigneto, e non di altre colture presenti in azienda.

Qualora si effettuino le azioni di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato:

- utilizzando un'autorizzazione in possesso del beneficiario o in corso di acquisizione,
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in possesso del beneficiario,
- estirpando un vigneto ed acquisendo la relativa autorizzazione;

in quest'ultimo caso, l'estirpazione dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

### **C) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITA'**

- Non potranno essere ammessi progetti non firmati da tecnici agrari abilitati.
- Non potranno essere ammessi progetti la cui domanda d'aiuto non sia debitamente sottoscritta, nei termini di legge, dal produttore o dal legale rappresentante.
- Non potranno essere finanziati progetti che prevedono il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite o sesto d'impianto. Parimenti, non costituisce operazione di riconversione e ristrutturazione e non beneficia di aiuto, la normale gestione dei vigneti.
- Non possono essere approvati progetti che non rispettino gli indirizzi tecnici previsti al successivo Paragrafo "D) INDIRIZZI TECNICI" del presente bando.
- Non saranno considerati ammissibili i progetti redatti su modulistica non equivalente a quella prevista dalle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – "Sezione normativa", o non sottoscritti secondo i termini di legge o presentati oltre i termini e/o con modalità diverse da quanto previsto al Paragrafo "H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" o, infine, presentati priva della documentazione prevista dal successivo Paragrafo "I) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE". In particolare non saranno considerati ammissibili i progetti presentati senza la documentazione di cui ai punti **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8** del successivo paragrafo I.2.

## D) INDIRIZZI TECNICI

Il bando troverà applicazione nelle zone IGT e DOC e terrà conto delle esigenze specifiche dei diversi areali.

I vigneti dovranno rispettare quanto previsto dai disciplinari di produzione della zona, siano essi ad IGT o a DOC, relativamente alle forme di allevamento, ai vitigni, alla resa e all'eventuale presenza di impianto irriguo.

Quanto sopra poiché le uve provenienti dai vigneti realizzati attraverso la misura di riconversione e ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente destinate alla produzione di vini DOC o di vini ad IGT.

Pertanto, fermo restando il rispetto dei disciplinari delle zone IG o DO nell'ambito delle quali verranno effettuate le opere ammesse a finanziamento, nel caso di impianti con forma di allevamento a controspalliera dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici:

- Ceppi/ha: n. 3.200 minimo;
- Fili n. 3 ordini minimo;
- Pali altezza minima m. 2,00 e potranno essere utilizzati:  
*Pali in cemento vibrato e/o precompresso, pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari.*

### **Sempre nel caso di impianti con forma di allevamento a controspalliera, non è consentita una distanza fra le piante, sulla fila, inferiore a m 1,00.**

Per gli impianti realizzati nell'ambito delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, qualora il vigneto dovesse essere ubicato su superfici terrazzate e/o con pendenza maggiore o uguale al 12%, sarà consentita la realizzazione di controspalliere di altezza inferiore e si potrà anche derogare ai parametri appena descritti relativamente al numero di ceppi, agli ordini di fili ed all'altezza minima dei pali, nel rispetto comunque dei disciplinari di produzione delle rispettive DOC e motivando adeguatamente le modifiche tecniche apportate nella relazione agronomica del progetto.

Nel caso di impianti con la forma di allevamento ad alberello dovranno essere rispettati i seguenti parametri tecnici (in tutti i casi dovrà essere rispettato quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT in relazione alla zona in cui verranno ubicati i vigneti e del vino di qualità che si intende produrre):

- Ceppi/ha: n. 4.000 minimo
- Pali tutori altezza minima m. 0,70.

Nel caso di realizzazione di impianti da effettuarsi in zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, fermo restando il rispetto degli eventuali disciplinari DOC, gli stessi dovranno rispettare i seguenti parametri tecnici:

- per gli impianti a controspalliera:
  - Ceppi/ha: n. 3.200 minimo;
  - Fili: n. 3 ordini minimo, di cui il primo ad una altezza non inferiore a cm 60 da terra.
  - Pali di testata: altezza minima m. 2,60 e potranno utilizzarsi solo *Pali di castagno o altra essenza forte.*
  - Pali intermedi altezza minima m 2,20 e potranno utilizzarsi *pali di castagno o altra essenza forte, pali in ferro trattati, pali in lamiera zincata, pali in acciaio, pali in P.V.C. e similari. Inoltre la distanza massima tra i pali intermedi non potrà superare i ml. 5,00.*
- per gli impianti ad alberello:
  - Ceppi/ha: n. 4.000 minimo (ad esclusione dei progetti nell'ambito delle aree "DOC" dove il numero di ceppi minimo per ettaro dovrà rispettare quanto previsto dai disciplinari delle DOC o IGT);
  - Pali tutori altezza minima m. 0,70 e potranno utilizzarsi solo *Paletti tutori in bambù, canna o legno essiccato.*

Nel caso di sostituzione dei pali e dei fili le caratteristiche degli stessi dovranno rispettare i requisiti sopra indicati per la tipologia di impianto da realizzare.

**Forma di allevamento:** saranno finanziati progetti che prevedano l'utilizzazione della forma di allevamento ad alberello o a controspalliera.

**Varietà:** saranno finanziati progetti che prevedano esclusivamente l'utilizzazione delle varietà "idonee alla coltivazione", così come definite dal D.A. n. 99108 dell'08/08/03 pubblicato sulla GURS n. 39 del 05/09/2003 e successive integrazioni, nel rispetto dei disciplinari di produzione delle IGT o delle DOC di competenza, **ad esclusione del Trebbiano Toscano**, come si evince dalla seguente tabella:

Elenco delle Varietà di Uva da Vino idonee alla coltivazione in Sicilia aggiornato a Giugno 2015		
Codice varietà	Varietà	Note
002	Aglianico N.	
005	Albanello B.	
010	Alicante N.	
011	Alicante Bouschet N.	
012	Ancellotta N.	
013	Ansonica B.	
019	Barbera N.	
042	Cabernet Franc N.	
043	Cabernet Sauvignon N.	
046	Calabrese N.	
054	Carignano N.	
055	Carricante B.	
057	Catanese Nero N.	
058	Catarratto Bianco Comune B.	
059	Catarratto Bianco Lucido B.	
298	Chardonnay B.	
391	Chenin B.	
062	Ciliegiolo N.	
068	Corinto Nero N.	Esclusivamente nella Provincia di ME
072	Damaschino B.	
081	Fiano B.	
087	Frappato N.	
090	Gaglioppo N.	
200	Glera B. (ex Prosecco)	
094	Grecanico dorato B.	
101	Grillo B.	
127	Malbech N.	
129	Malvasia Bianca B.	
135	Malvasia di Lipari B.	Esclusivamente nella Provincia di ME
299	Manzoni Bianco B.	
146	Merlot N.	
147	Minnella Bianca B.	
389	Mondeuse N.	
150	Montepulciano N.	
151	Montonico Bianco B.	
153	Moscato Bianco B.	
154	Moscato Giallo B.	
156	Moscato Rosa Rs.	
158	Muller Thurgau B.	
164	Nerello Cappuccio N.	
165	Nerello Mascalese N.	
172	Nocera N.	
185	Perricone N.	
402	Petit Manseng B.	
335	Petit Verdot N.	
193	Pinot Bianco B.	
194	Pinot Grigio G.	
195	Pinot Nero N.	
210	Riesling B.	
218	Sangiovese N.	
221	Sauvignon B.	
227	Semillon B.	
231	Syrah N.	
344	Tannat N.	
345	Tempranillo N.	
238	Traminer Aromatico Rs.	
240	Trebbiano Toscano B.	Non ammessa ai fini del presente Bando
258	Vermentino B.	
261	Vernaccia di S.Gimignano B.	
346	Viognier B.	
343	Zibibbo B.	Esclusivamente nella Provincia di TP, nell'Isola di Ustica e nelle Isole Pelagie

Il materiale vivaistico da utilizzare nelle operazioni di riconversione e di ristrutturazione dovrà essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite.

**Superfici minime e massime:** relativamente alle superfici minime e massime dei progetti, dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- *Progetti presentati da singoli imprenditori:* superficie minima 1,00 ettari, superficie massima 12 ettari.
- *Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale:* superficie minima 2 ettari, superficie massima 25 ettari.

Per gli impianti da effettuarsi nelle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, i parametri di superfici minime e massime sono così determinati:

- *Progetti singoli:* Superficie minima 0,30 ettari; superficie massima 12 ettari.
- *Progetti presentati da Piccole Cooperative, Società semplici, Società di persone e Società di capitale:* superficie minima 1,0 ettaro, massima 25 ettari.

## **E) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Le persone fisiche e giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino beneficiano del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti previsto nella normativa comunitaria citata. Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (Autorizzazioni per nuovi impianti).

Possono, altresì, beneficiare del premio i soggetti che al momento della presentazione della domanda in oggetto detengono diritti di reimpianto in corso di validità e che hanno attivato la procedura per la conversione in autorizzazioni secondo quanto previsto dal Reg. 1308/2013 e dalla successiva normativa nazionale e regionale. I dati degli impianti da ristrutturare e gli eventuali diritti/autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale dell'interessato e dello Schedario Viticolo.

E' condizione essenziale che i conduttori richiedenti abbiano provveduto a costituire correttamente il proprio *Fascicolo Aziendale* e la *Scheda delle superfici vitate* presso i Centri di Assistenza Aziendale CAA autorizzati, procedendo ove necessario al suo aggiornamento e alla validazione della relativa scheda. Le eventuali autorizzazioni all'impianto da utilizzare dovranno risultare coerenti con i dati presenti nel fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo. Gli Ispettorati Agricoltura provvederanno al controllo, su un campione di almeno il 5% delle domande, per il proprio territorio di competenza, presentate sul portale SIAN, della scheda di validazione.

Il soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda, pena l'esclusione alla partecipazione dei benefici di che trattasi; inoltre potrà presentare, pena l'archiviazione di tutte le istanze prodotte, un solo progetto, comprendente anche più azioni, afferente ad una sola istanza.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 46 del Reg.(UE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità del Reg. (CE) n. 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno in questione, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

## **F) LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

I vigneti oggetto dei progetti di ristrutturazione e di riconversione proposti ai sensi del presente Bando dovranno essere ubicati all'interno del territorio regionale.

## **G) ASPETTI FINANZIARI**

### **g.1) Dotazione finanziaria**

Per il finanziamento dei progetti proposti ai sensi del presente Bando, verrà utilizzata una quota delle risorse assegnate con Decreto Dirigenziale MIPAAF n. 2987 del 15/05/2018. L'importo complessivo del bando per le diverse tipologie d'intervento è pari ad € 30.000.000,00. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate potranno essere destinate ad altre misure del Programma Nazionale di Sostegno (PNS). Allo stesso modo, eventuali risorse liberate da altre misure del PNS, potranno aggiungersi a quelle del presente Bando.

### **g.2) Ripartizione delle risorse**

Le domande ammissibili verranno valutate sulla base della tabella evidenziata al successivo paragrafo i.2), attribuendo alle stesse i punteggi sulla base della ponderazione assegnata ai criteri di priorità individuati e redigendo la relativa graduatoria. A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del rappresentante legale.

### **g.3) Forma di sostegno**

Il sostegno sarà pagato in relazione alla superficie vitata definita in conformità all'art. 44 del Regolamento (UE) n. 1150/2016 della Commissione. La superficie vitata sarà pertanto quella delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all'art. 38, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sarà erogato nelle forme seguenti:

- a)** compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione della misura;
- b)** contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione.

La compensazione delle perdite di reddito di cui alla lettera a) può ammontare al 100% della perdita e assumere una delle seguenti forme:

- l'autorizzazione alla coesistenza di viti vecchie e viti nuove per un periodo determinato, non superiore a tre anni (l'estirpazione della superficie deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'impianto); l'impegno del produttore ad estirpare il vigneto entro il termine di 3 anni, viene garantito da una fidejussione bancaria o assicurativa, intestata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio, pari al 100% del costo di estirpazione coatto del vigneto determinato ad ettaro dall'Amministrazione, così come previsto dalla Circolare del Dipartimento Agricoltura n. 6/2016; il valore di riferimento per il costo di estirpazione coatto del vigneto è stabilito in € 5.000,00/ha.
- una compensazione finanziaria, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale del 8 marzo 2010 n. 2862 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010 e successive modificazioni, pari ad € 2.000,00 per le estirpazioni e reimpianto ed € 1.000,00 per il sovrainnesto.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto in portafoglio o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione di cui alla lettera b) verrà erogato in modo forfettario, nel limite del 40%, sulla base del costo medio di realizzazione dell'impianto di vigneto desunto dal Prezzario regionale, così come riportato nelle tabelle che seguono, valide per i progetti da realizzare su tutto il territorio regionale:

A) RICONVERSIONE VARIETALE						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 2.000,00	€ 12.800,00
A1i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	40	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 14.000,00
A2) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto	€ 24.000,00	40	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00
A2i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00
A3) Reimpianto anticipato in asciutto	Estirpazione obbligatoria di uguale superficie impiantata entro il 4° anno dall'impianto	€ 24.000,00	40	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00
A3i) Reimpianto anticipato in irriguo		€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00
A4) Sovrainnesto		€ 5.000,00	40	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1a) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 21.000,00	40	€ 8.400,00	€ 2.000,00	€ 10.400,00
A2a) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo diritti di reimpianto o reimpianto anticipato	€ 18.000,00	40	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00
A4) Sovrainnesto		€ 6.000,00	40	€ 2.400,00	€ 1.000,00	€ 3.400,00

B) RISTRUTTURAZIONE						
Vigneto a spalliera						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 2.000,00	€ 12.800,00
B1i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	40	€ 12.000,00	€ 2.000,00	€ 14.000,00
B2) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto	€ 24.000,00	40	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00
B2i) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00
B3) Reimpianto anticipato in asciutto	Estirpazione obbligatoria di uguale superficie impiantata entro il 4° anno dall'impianto	€ 24.000,00	40	€ 9.600,00	€ 0,00	€ 9.600,00
B3i) Reimpianto anticipato in irriguo		€ 27.000,00	40	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00
Vigneto ad alberello						
		Costo reimpianto da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1a) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 21.000,00	40	€ 8.400,00	€ 2.000,00	€ 10.400,00
B2a) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 18.000,00	40	€ 7.200,00	€ 0,00	€ 7.200,00

C) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE					
	Costo da prezzario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
C1) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto allevato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno	€ 6.000,00	40	€ 2.400,00	€ 0,00	€ 2.400,00
C7) trasformazione di un vigneto allevato a contro spalliera da asciutto in irriguo	€ 3.000,00	40	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
C8) Azione C1 + Azione C7	€ 9.000,00	40	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00

Nel caso d'impianti caratterizzati da controspalliera in eccellenti condizioni strutturali e per la quale non risulti necessario il rinnovo della stessa, nell'ottica della realizzazione di interventi a

basso impatto ambientale e di un più efficiente utilizzo delle risorse, potranno essere ammissibili progetti di riconversione varietale che prevedano il mantenimento della spalliera strutturalmente valida attraverso la completa estirpazione delle viti e la successiva messa a dimora delle nuove barbatelle. Il contributo è definito dalla tabella che segue:

RICONVERSIONE VARIETALE CON MANTENIMENTO DELLA STRUTTURA DI SOSTEGNO					
	Costo da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A.7) Reimpianto di vigneto con mantenimento della spalliera e dell'impianto d'irrigazione	€ 13.000,00	40	€ 5.200,00	€ 2.000,00	€ 7.200,00

Al fine di sostenere la viticoltura nei territori delle zone ad alta valenza ambientale e paesaggistica, in conformità ai criteri indicati al Comma 5 dell'articolo 8 del D.M. 1411 del 03/03/2017, per le quali possono essere elevati gli importi del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione vigneti, l'importo di contributo assegnato ai progetti realizzati nei territori di tali aree, viene elevato al 60% del costo medio di realizzazione del vigneto, come riportato nella seguente tabella:

A) RICONVERSIONE VARIETALE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
<b>Vigneto a spalliera</b>						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 27.000,00	60	€ 16.200,00	€ 2.000,00	€ 18.200,00
A1ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	60	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00
A2ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 24.000,00	60	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 14.400,00
A2ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 27.000,00	60	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 16.200,00
a2) Sovrainnesto		€ 5.000,00	60	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 4.000,00
<b>Vigneto ad alberello</b>						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
A1aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 25.000,00	60	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 17.000,00
A2aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 22.000,00	60	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00
A4ps) Sovrainnesto		€ 7.000,00	60	€ 4.200,00	€ 1.000,00	€ 5.200,00
B) RISTRUTTURAZIONE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
<b>Vigneto a spalliera</b>						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 27.000,00	60	€ 16.200,00	€ 2.000,00	€ 18.200,00
B1ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 30.000,00	60	€ 18.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00
B2ps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 24.000,00	60	€ 14.400,00	€ 0,00	€ 14.400,00
B2ips) Reimpianto vigneto in irriguo		€ 27.000,00	60	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 16.200,00
<b>Vigneto ad alberello</b>						
		Costo reimpianto da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
B1aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Estirpazione e reimpianto	€ 25.000,00	60	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 17.000,00
B2aps) Reimpianto vigneto in asciutto	Utilizzo autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato	€ 22.000,00	60	€ 13.200,00	€ 0,00	€ 13.200,00
C) MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE IN ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA						
		Costo da prezario	% contributo	Contributo	Perdite di reddito	Totale
C1ps) trasformazione tesa a rendere meccanizzabile un vigneto alleato a spalliera già esistente con la sostituzione della struttura di sostegno		€ 6.000,00	60	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00

C7ps) trasformazione di un vigneto allevato a contro spalliera da regie asciutto in irriguo	€ 3.000,00	60	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 1.800,00
C8ps) Azione C1ps + Azione C7ps	€ 9.000,00	60	€ 5.400,00	€ 0,00	€ 5.400,00

L'aiuto massimo concedibile per ettaro è determinato forfettariamente per ogni singola azione sulla base delle tabelle suesposte. L'importo forfettario determinato è comprensivo delle spese sostenute dal produttore per le competenze dovute al tecnico progettista e direttore dei lavori. Tali competenze potranno essere ammissibili all'aiuto per un importo non superiore al 6% dell'importo di progetto.

Il contributo spettante non potrà comunque superare i massimali sopra citati, relativamente alla/e azione/i che dovranno essere realizzate, e verrà concesso attraverso il pagamento di un anticipo dell'80%, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria, secondo le modalità descritte successivamente. Il modello di garanzia fideiussoria verrà stampata dall'applicazione informatica che la stessa AGEA metterà a disposizione. La restante quota del contributo, fino a un massimo del 20% del contributo spettante, verrà erogata dopo l'effettuazione del collaudo, volto ad accertare l'entità delle spese sostenute.

#### **g.4) Eleggibilità della spesa**

Le spese eleggibili sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data del rilascio telematico della domanda al CAA o tecnico abilitato, e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi.

#### **H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente per via telematica per il tramite dei CAA di riferimento o dai tecnici abilitati ed autorizzati dal responsabile delle utenze regionali alla compilazione sul portale SIAN, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sullo stesso portale e con le procedure operative contenute nelle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa.

Eventuali domande trasmesse utilizzando esclusivamente il supporto cartaceo non saranno ritenute ammissibili.

Alla domanda informatica dovranno essere allegati i documenti di cui al successivo paragrafo “I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE”, necessari per la verifica di ammissibilità e per la successiva istruttoria delle domande.

L'accesso alla misura prevede la seguente tempistica:

1. la presentazione di una **domanda di sostegno con richiesta pagamento d'anticipo** per la liquidazione dell'80% del contributo finanziato per l'intera operazione;
2. la presentazione di una **domanda di pagamento a saldo**, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante, da effettuarsi tra il **20 marzo 2019 e il 20 giugno 2019** oppure tra il **20 marzo 2020 e il 20 giugno 2020**.

**Dette tempistiche devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto connesse alla domanda di sostegno.**

Nella compilazione della domanda di sostegno dovrà essere indicato:

- una descrizione dettagliata delle singole attività proposte ed il termine ultimo per la realizzazione delle stesse, scelta fra gli intervalli di cui sopra e aventi come termine il 20 giugno 2019 o 20 giugno 2020;
- i conseguenti esercizi finanziari e la superficie interessata da ciascuna attività.

Completata la fase di compilazione da parte dell'utente sarà possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP - AGEA e la relativa data di presentazione.

La domanda, sottoscritta pertanto dal richiedente nei termini di legge e corredata degli allegati previsti, dovrà risultare compilata e rilasciata dai CAA o dai tecnici abilitati entro il **30 Giugno 2018**. **Consequentemente la ditta, entro e non oltre le ore 13.00 del 07 Luglio 2018, dovrà fare**

pervenire copia cartacea della domanda e degli allegati all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio. Nel caso di interventi ricompresi in più province, l'Ispettorato competente sarà quello dove ricade la superficie maggiore d'intervento. La domanda priva di sottoscrizione del produttore o dell'eventuale legale rappresentante è da considerarsi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione.

E' fatto obbligo altresì al richiedente indicare nella domanda di aiuto, la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'Allegato 6 alle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

L'Ispettorato Agricoltura competente accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro i termini di cui al paragrafo precedente, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ispettorato Agricoltura competente. Quest'ultimo provvede al completamento della ricevibilità delle domande entro il **22/07/2018**.

Successivamente gli Ispettorato Agricoltura effettuano le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, provvedendo al completamento della ammissibilità delle domande di sostegno entro il **20 Settembre 2018**.

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può presentare una domanda di modifica per il tramite del CAA, o del tecnico abilitato dalla Regione, dove ha presentato la domanda iniziale.

La domanda di modifica non può comportare aumenti di superficie oggetto della RRV e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto. Nella domanda di modifica occorrerà indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica dovrà essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti e di cui sopra (30 Giugno 2018).

**Le domande iniziali e di modifica pervenute oltre il termine indicato non sono ricevibili.**

La domanda di modifica deve essere presentata obbligatoriamente tramite le funzioni specifiche del portale SIAN. Non verranno accolte modifiche ai dati di domanda presentate con diversa modalità.

## **I) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE**

### **i.1) Documentazione da allegare alla domanda cartacea**

Alle domande, presentate secondo le procedure descritte nel precedente Paragrafo "H) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE" dovranno essere allegati i documenti di seguito indicati, ove pertinenti, in duplice copia di cui una originale o copia autentica, pena la non ammissibilità secondo quanto previsto al Paragrafo "C) CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ"; nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, la documentazione potrà essere sostituita da Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà redatta nei modi di legge e contenente tutti gli elementi della documentazione stessa.

## Progetti singoli

- 1) Scheda di autovalutazione del progetto (Allegato 1);
- 2) eventuale documentazione relativa all'autorizzazione al reimpianto:
  - a) Copia dell'autorizzazione al reimpianto o al reimpianto anticipato;
  - b) Copia della domanda già inoltrata all'Ispettorato Agricoltura relativa ad estirpazione e reimpianto o a reimpianto anticipato;
  - c) Copia della richiesta inoltrata all'Ispettorato Agricoltura relativa alla conversione di un diritto di reimpianto in autorizzazione.

La documentazione di cui ai punti a), b), e c), potrà essere sostituita da una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante gli estremi della autorizzazione al reimpianto o reimpianto anticipato o la data di avvenuta presentazione delle istanze di che trattasi.

- 3) solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 8 (IAP o CD) della tabella al Paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso della qualifica di IAP o CD e all'iscrizione presso i registri dell'INPS con la qualifica di IAP o CD. Per le società vale quanto definito dalla circolare prot. n. 047470 del 24.05.2006 a chiarimento del D.L. 29.03.2004 n. 99 e del D.L del 27.05.2005 n. 1014.

- 4) Relazione tecnica:

nella relazione dovranno essere specificati dettagliatamente gli interventi da realizzare per singolo appezzamento specificando se trattasi di reimpianto, reinnesto o ristrutturazione, indicando forme di allevamento, sesti di impianto, varietà da introdurre, le rese ante intervento e le presumibili rese post intervento. Nel caso di realizzazione di impianto di irrigazione di soccorso, dovrà essere allegato il relativo dettagliato progetto (descrizione di motopompa, tubazioni interrato, ali gocciolanti, gocciolatoi, etc.).

Dovrà altresì essere determinata l'esatta superficie del vigneto o dei vigneti interessati all'intervento.

Occorre inoltre che siano fornite le informazioni relative alla varietà e alla forma di allevamento del vigneto da cui si è originato l'autorizzazione al reimpianto, specificando in caso di più varietà e/o sistemi di allevamento le relative distinte superfici. Gli elementi sopra citati, in particolare quelli relativi al sesto di impianto, alla forma di allevamento ed alla varietà ante e post intervento, dovranno essere riportati in un apposito prospetto riepilogativo, nel quale verranno distinti per singolo appezzamento e per la/le particella/e che lo compongono.

- 5) Dichiarazione di assenso (Allegato 5 delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa) rilasciata da eventuali proprietari o comproprietario dei terreni oggetto della richiesta. **Nel caso di domanda prodotta da società o da altri soggetti in forma associata, la stessa dovrà essere inoltrata dal rappresentante legale, unitamente all'atto costitutivo ed allo statuto.**
- 6) Elaborati tecnici (Corografia in scala 1:25.000 con indicazione della superficie oggetto di intervento, planimetria dell'azienda ante e post-investimento (recante l'esatto posizionamento delle opere da realizzare nell'ambito della/e particella/e catastale/i) con eventuale indicazione dell'impianto di irrigazione di soccorso;
- 7) solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 5 della tabella al Paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante della struttura di confezionamento attesta la quantità di vino conferita e il relativo confezionamento come DO e/o IGT (Allegato 2);
- 8) solo nel caso di richiesta del punteggio di cui al punto 6 della tabella al Paragrafo i.2), dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale la ditta attesta di essere socio conferente di Cantina sociale e la relativa percentuale di produzione alla stessa conferita (Allegato 3);

- 9) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio (Allegato 1.a, nel caso di società, o Allegato 1.b, nel caso di ditte individuali, delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa);
- 10) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del Certificato di destinazione urbanistica delle particelle oggetto di intervento.
- 11) Concessioni, autorizzazioni, permessi, pareri necessari previsti dalla normativa vigente relativi alla realizzazione dell'eventuale progetto di impianto irriguo di soccorso. Per questo tipo di documentazione, qualora non in possesso alla data di presentazione della domanda al CAA o tecnico abilitato, è sufficiente allegare la/e copia/a della/e richiesta/e ai competenti uffici preposti al rilascio. E' obbligo presentare la documentazione rilasciata entro la data del **01 Settembre 2018**, pena la decadenza del finanziamento relativo all'impianto irriguo.

In ogni caso dovrà altresì essere prodotto:

- 12) Elenco numerato di tutti gli elaborati e documenti allegati all'istanza, così come individuati dal presente bando, firmato dal richiedente e dal tecnico progettista.

Di seguito vengono descritti i criteri per l'assegnazione dei punteggi:

### **i.2) Punteggi progetti singoli**

<b>1. ZONE AD ALTA VALENZA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Punteggio max pari a 10 punti; i punteggi delle due classi non sono cumulabili)</b>	<b>Punti</b>
Progetti presentati nei territori delle aree DOC, così come delimitate dai relativi disciplinari di produzione, caratterizzati da altitudine superiore a m 500 s.l.m., esclusi gli altipiani, e da una viticoltura con sistemazioni su terrazzamenti o gradoni	10
Progetti presentati nelle isole minori	10
In caso fossero presenti progetti con superfici ricadenti anche fuori da zone ad alta valenza ambientale, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali, calcolate con due cifre decimali, con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto	
<b>2. TIPOLOGIA DI PROGETTO</b>	
a) Riconversione	3
b) Ristrutturazione	2
c) Reinnesto e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti	1
d) per reimpianto vigneti effettuato in terreni a seminativo o riposo da almeno 3 anni	4
e) progetto che preveda l'utilizzo di autorizzazione al reimpianto, o diritto d'impianto ancora da convertire, in portafoglio	5
In caso fossero presenti diverse tipologie di progetto, il punteggio sarà attribuito secondo le relative percentuali calcolate con due cifre decimali con approssimazione della seconda in eccesso o in difetto	
<b>3. PRODUZIONI BIOLOGICHE E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI E/O DI SOSTENIBILITA' DI PROCESSI E IMPRESA</b>	
Progetti presentati da aziende assoggettate al regime di agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e Reg. (CE) 889/2008 e ss.mm. e ii.	3
Progetti presentati da aziende con Certificazione SOSTain e/o V.I.V.A.	2
Progetti presentati da aziende con Certificazione EMAS	2

<b>4. CONFEZIONAMENTO<sup>1</sup></b>	
Conduttore che nell'ultimo triennio ha chiuso il ciclo produttivo con il confezionamento del proprio prodotto a DOC e/o ad IGT, direttamente o mediante conto terzi o società controllanti o collegate, per una percentuale superiore al 50% della produzione di vino prodotto, così come desumibile dalla dichiarazione allegata alla domanda.	4
<b>5. SOCIO CONFERITORE DI CANTINA SOCIALE</b>	
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2017, il 100% della propria produzione rivendicato obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	4
Progetto presentato da socio di cantina sociale che conferisce alla stessa, da almeno la vendemmia 2017, la propria produzione in misura inferiore al 100% ma non inferiore al 50%, rivendicato obbligatoriamente come DOC e/o IGT.	2
In caso la ditta si fosse attribuito un punteggio di 4 ma dalle verifiche istruttorie risultasse un conferimento <50% ma >100%, il funzionario istruttore attribuirà d'ufficio punti 2	
<b>6. ETÀ DELL'IMPRENDITORE</b>	
Progetto presentato da imprenditore con età inferiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda	3
<b>7. QUALIFICA/TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE</b>	
Progetto presentato da soggetti che, ai sensi della legge n. 109/96 o precedenti normative, utilizzano terreni agricoli confiscati alla mafia	8
Progetto presentato da IAP o CD	5
Progetto presentato da soggetti che non abbiano beneficiato dell'aiuto relativo alla Misura RRV nella Campagna 2017/2018	6

Ai fini dell'approvazione, potranno essere valutati solo i progetti che raggiungono un punteggio minimo complessivo **pari a punti 10**.

#### **i.4) Priorità**

Come accennato precedentemente, nella graduatoria definitiva, a parità di punteggio, viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane; nel caso di società, vena adottato il medesimo criterio, prendendo in considerazione l'età del rappresentante legale.

Qualora nonostante i suddetti parametri dovessero verificarsi dei pari merito, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande al CAA o tecnico abilitato.

#### **L) FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le domande pervenute nei termini, previa verifica di ammissibilità, che dovrà essere effettuata entro il **20 Settembre 2018**, saranno sottoposte all'istruttoria tecnico amministrativa per il riscontro dei requisiti previsti quindi, sulla base dei criteri sopra riportati, verranno predisposte le graduatorie riferibili ai progetti proposti.

Gli Ispettorati Agricoltura competenti per territorio a conclusione dell'istruttoria e sulla base dei punteggi assegnati, inseriranno i progetti nelle graduatorie previste dal presente Bando.

Gli Ispettorati Agricoltura provvederanno altresì a redigere l'elenco dei progetti esclusi per inammissibilità, specificando i motivi dell'esclusione ai fini di eventuali controdeduzioni da parte delle Ditte.

Le graduatorie provinciali dei progetti ammessi e gli elenchi degli esclusi dovranno essere tempestivamente trasmessi al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 2 Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche – U.O. S2.02 “Interventi per l'OCM Vitivinicola”, che provvederà a predisporre ed elaborare la graduatoria provvisoria regionale e l'elenco regionale

<sup>1</sup> Per le cantine di nuova costituzione, saranno valutate le annate disponibili, fermo restando l'obbligo per i responsabili di tali strutture di dichiarare la data di inizio attività

degli esclusi, nonché alla predisposizione del relativo decreto di approvazione del Dirigente Generale. La graduatoria provvisoria e l'elenco degli esclusi, con le motivazioni dell'esclusione, verranno affissi presso l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e gli Ispettorati Agricoltura, e pubblicate mediante avviso sul sito web istituzionale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Entro i venti giorni, naturali e consecutivi, successivi alla data di pubblicazione sul sito internet dell'Assessorato della graduatoria provvisoria e dell'elenco degli esclusi, potranno essere presentati eventuali ricorsi esclusivamente ed inderogabilmente all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 "Colture vegetali e mediterranee" - U.O. S2.02 "Interventi OCM Vitivinicola", Viale Regione Siciliana 2771, CAP 90134, Palermo. Ai fini del completamento delle istruttorie entro i termini previsti per la redazione delle graduatorie definitive, verranno considerati ed esaminati i ricorsi correttamente trasmessi all'indirizzo di cui sopra. **Non farà fede il timbro postale e non si terrà conto dei ricorsi trasmessi ad altri uffici dell'Assessorato.** L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, esaminati i ricorsi, notificherà alle Ditte le proprie determinazioni provvedendo, se necessario, alla revisione delle graduatorie. Saranno quindi predisposte le graduatorie definitive che saranno approvate con decreto del Dirigente Generale e che verranno affisse presso l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e gli Ispettorati Agricoltura, oltre che pubblicate sul sito web istituzionale dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Per quanto concerne i previsti **Controlli in loco (ex ante)**, com'è noto l'O.P. AGEA estrae un campione, pari a minimo il 5% delle domande di sostegno sul quale effettuare la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento. Il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 del Regolamento 1150/2016. Al fine di consentire l'esecuzione di tali controlli, le operazioni di estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti vitati oggetto di Ristrutturazione/Riconversione **potranno essere effettuate solo a partire dal 10 ottobre 2018**, salvo eventuale convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso; la convocazione sarà comunque notificata alla ditta prima del 10 ottobre 2018.

#### **M) LIQUIDAZIONE DELL' AIUTO**

In base alle risorse finanziarie disponibili, così come indicate al Capitolo "G) ASPETTI FINANZIARI", verranno finanziati i progetti utilmente collocati in graduatoria definitiva.

Gli Ispettorati Agricoltura comunicano ai beneficiari, utilmente inseriti in graduatoria, a mezzo PEC, l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di sostegno presentata. La comunicazione di ammissibilità al finanziamento costituisce invito alla ditta a fornire, entro i termini indicati dall'Ispettorato stesso, ovvero 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della comunicazione, la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori. **Nella comunicazione di finanziabilità dovrà essere riportata la data entro la quale dovrà essere presentata la domanda di saldo e che dovrà tener conto del cronoprogramma delle attività inserito in domanda di sostegno e, se del caso, della scadenza all'utilizzo delle autorizzazioni al reimpianto.**

La ditta beneficiaria provvederà a fornire, entro i termini contenuti nella comunicazione dell'Ispettorato Agricoltura di ammissibilità/finanziabilità, la polizza fidejussoria e l'attestazione di inizio lavori. Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da AGEA, ovvero non conformi a quanto previsto al Paragrafo 17.2 delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) - Sezione normativa, o pervenute fuori termine verranno restituite al contraente richiedente a cura dell'Ispettorato Agricoltura competente. In particolare, tale garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da primari istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e successive modifiche, inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001, o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo

cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet [www.ivass.it](http://www.ivass.it). Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Ufficio OCM Vino ed altri aiuti dell'OP AGEA. Inoltre, in ossequio alla Delibera commissariale n. 2275 del 22/12/1999, l'OP AGEA non può accettare fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari diversi dalle banche

In caso di domanda di sostegno priva di idonea garanzia o della relativa conferma, l'Ispettorato Agricoltura competente comunica al beneficiario, a mezzo PEC spedita entro 30 giorni solari successivi al superamento dei termini di presentazione della garanzia medesima, la revoca della finanziabilità, immettendo a sistema i relativi dati

L'aiuto verrà liquidato ai beneficiari in forma anticipata, per un importo pari all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione. La costituzione della garanzia, in favore dell'OP AGEA, dovrà essere pari al **110%** dell'anticipo liquidabile di cui sopra e redatta secondo lo specifico modello predisposto da AGEA ricavabile dal sistema SIAN.

Gli Ispettorati Agricoltura provvederanno, previa acquisizione della già citata polizza fideiussoria e della relativa conferma di validità, a redigere gli appositi elenchi dei beneficiari ed a trasmetterli all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 2 Colture vegetali e mediterranee – U.O. S2.02 Interventi nell'OCM Vitivinicola.

Relativamente alle modalità di pagamento, tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 231/05, lo stesso verrà disposto da AGEA esclusivamente mediante accredito su conto corrente bancario o postale che dovrà essere quindi indicato dal beneficiario ed allo stesso intestato. All'uopo, nel modello di domanda, il beneficiario che richiede l'aiuto dovrà indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto.

Il beneficiario è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta diligente, volti a favorire l'efficiente funzionamento ed utilizzo dei servizi e degli strumenti di pagamento e, pertanto, ha l'onere di assicurare:

- il regolare funzionamento e la conforme attività del conto corrente bancario indicato in domanda su cui dovranno transitare i pagamenti eseguiti da Agea;
- la correttezza, completezza e vigenza del codice IBAN e dei riferimenti bancari indicati in domanda;
- l'esattezza dei dati relativi alla propria identità e alla titolarità del conto bancario fornito ai fini dell'erogazione;
- la comunicazione di eventuali variazioni che possono riguardare i riferimenti bancari, l'inattività e/o chiusura del conto corrente bancario e la documentazione attestante la titolarità del conto corrente bancario.

**La mancata o l'errata comunicazione del codice IBAN da parte del beneficiario che, si ricorda, è un requisito obbligatorio previsto dalla legge, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non può comportare alcuna imputazione di responsabilità in capo all'OP Agea, nel caso del mancato pagamento dell'aiuto.**

Nel caso in cui il richiedente abbia conferito il mandato di rappresentanza, sarà cura dello stesso Centro di assistenza agricola (CAA) far sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del richiedente circa la veridicità ed integrità della documentazione prodotta, nonché dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

L'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea invierà all'Organismo pagatore nazionale (AGEA) gli elenchi di liquidazione, secondo i tempi e le modalità indicate da AGEA.

## **N) REALIZZAZIONE DELLE OPERE E ACCERTAMENTI FINALI**

Il periodo entro il quale le operazioni di riconversione e ristrutturazione devono essere realizzate non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di sostegno, e, comunque, non può essere superiore alla validità dell'eventuale autorizzazione all'impianto/reimpianto e non possono superare i termini opzionali previsti dal presente bando per la realizzazione delle opere, ovvero o entro il 20 giugno 2019 o entro il 20 giugno 2020.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i beneficiari dell'aiuto devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, **apposita domanda di pagamento a saldo da inoltrare entro una delle seguenti date, scelta sulla base del cronoprogramma, adottato dalla ditta stessa, di realizzazione delle opere: entro il 20 giugno 2019 o entro il 20 giugno 2020**. Come specificato al precedente paragrafo "H) Presentazione delle domande", la domanda di pagamento a saldo non potrà comunque essere inserita al sistema SIAN prima del 20 marzo di ciascun anno. I beneficiari dovranno trasmettere all'Ispettorato Agricoltura competente copia della domanda di pagamento a saldo inserita al SIAN entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di rilascio al SIAN della stessa, comunicando altresì il completamento dei lavori e richiedendo il collaudo delle opere oggetto dell'aiuto. Alla richiesta cartacea di collaudo, oltre la copia della domanda di pagamento di cui sopra, dovrà essere allegata tutta la documentazione necessaria all'istruttoria. La richiesta di collaudo dovrà inoltre contenere le medesime informazioni minime evidenziate nella domanda d'aiuto e indicate al paragrafo "H) Presentazione delle domande".

L'Ispettorato Agricoltura competente procederà alla verifica di ricevibilità della domanda secondo quanto previsto al punto 11 delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa. La documentazione tecnica ed amministrativa di rito, necessaria alla verifica delle opere, sarà costituita dal prospetto consuntivo delle opere realizzate, dalla documentazione fiscale, regolarmente quietanzata, giustificativa delle spese sostenute ed eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia, oltre **alla rendicontazione finale delle spese sostenute e le planimetrie dettagliate di ciascuna attività realizzata (impianto da estirpo – impianto con autorizzazione – miglioramento delle tecniche di coltivazione – etc.)**. Per le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") l'azienda dovrà allegare alla richiesta di collaudo anche apposita dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati. La predetta documentazione dovrà essere corredata dalla dichiarazione del progettista o del direttore dei lavori circa l'avvenuta esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto dal progetto.

Il richiedente, contestualmente alla comunicazione, è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale in riferimento alle variazioni apportate.

La mancata presentazione da parte del richiedente della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti comporta l'incameramento della garanzia fidejussoria connessa e l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

L'Ispettorato Agricoltura competente comunicherà all'interessato, a mezzo raccomandata/PEC, l'avvio del procedimento di revoca dell'aiuto, immettendo a sistema i relativi dati.

**Domande di pagamento presentate oltre i termini stabiliti sono dichiarate irricevibili.**

### **n.1) Verifica delle opere realizzate**

Gli Ispettorati Agricoltura effettuano i controlli in loco sul 100% delle richieste di collaudo presentate.

A seguito dei collaudi l'Ispettorato Agricoltura è tenuto all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a riportare gli esiti del collaudo sul SIAN.

In riferimento alle domande di aiuto pagate in via anticipata l'Ispettorato Agricoltura rende disponibili sul SIAN gli esiti dei collaudi eseguiti entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo al fine di consentire il pagamento del saldo e lo svincolo della polizza entro i termini fissati dalla normativa nazionale e comunitaria.

## **n. 2) Misurazione degli impianti e applicazione della tolleranza di misurazione**

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17/02/2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie originariamente finanziata avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo "O) Aspetti finanziari, decadenza dall'aiuto e revoca, penalità";

- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fideiussione, salvo segnalazione da parte dell'Ispettorato Agricoltura di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui si superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati dall'OP AGEA/Ispettorato Agricoltura ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione. Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere presi in considerazione.

## **n. 3) Verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità del prezzario regionale**

L'Ispettorato Agricoltura competente utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati "in proprio" ("in economia") allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato la percentuale di contributo percepito, rispetto alle spese effettivamente sostenute. **Per documentazione fiscale è da intendersi fatture, emesse e regolarmente quietanzate esclusivamente tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, effettuato dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo. Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.**

**Con la modifica del Piano Nazionale di Sostegno (PNS) sarà prevista la possibilità di svolgere attività eseguite "in proprio" ("in economia"), sotto forma di prestazioni di lavoro. A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.**

Le operazioni eseguite "in proprio" ("in economia") vengono valutate, ai fini del controllo della spesa, entro i limiti dei costi previsti dal prezzario per le stesse operazioni realizzate. Ai fini del

controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta.

L'Ispettorato Agricoltura competente comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore al suddetto limite, provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda contraente è tenuta a restituire l'eventuale maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

#### **n. 4) Varianti**

Per quanto riguarda le eventuali varianti, i progetti ammessi al finanziamento non potranno essere oggetto di varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento nella graduatoria di merito.

Le varianti inoltre non potranno comportare un aumento dei costi; gli eventuali maggiori costi derivanti dall'eventuale approvazione di una variante, restano a totale carico del soggetto destinatario del contributo.

Nello specifico, si intende per variante una modifica delle opere da eseguire, di cui all'allegato 2 della domanda di sostegno, relative a:

1. Localizzazione geografica (es. foglio, particella),
2. Caratteristiche del vigneto (varietà, se non comporta variazione di punteggio, forma d'allevamento, sesto d'impianto),
3. Cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Le domande di variante dovranno essere presentate utilizzando l'apposita funzionalità SIAN, analogamente a quanto effettuato per le domande d'aiuto entro e non oltre 60 giorni dalla data prevista di richiesta di verifica finale (collaudo). Copia cartacea della domanda di variante, corredata di tutta la documentazione necessaria ai fini della sua istruttoria, dovrà essere inviata all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio entro il termine perentorio di gg. 7 a partire dal successivo dalla data di rilascio della domanda di variante al sistema SIAN. L'Ispettorato provvederà ad effettuare i relativi controlli di ricevibilità secondo quanto previsto al punto 11 delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa.

**La domanda di variante dovrà essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento.**

Le modifiche del cronoprogramma potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse per l'esercizio finanziario coinvolto. Non saranno ammesse varianti diverse da quelle indicate nel presente paragrafo. Opere che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di eventuale variante, debitamente autorizzata dal competente Ispettorato Agricoltura, non saranno ammissibili all'aiuto.

#### **O) ASPETTI FINANZIARI, DECADENZA DALL'AIUTO E REVOCA, PENALITA'**

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata attraverso le operazioni di verifica e controlli in loco.

Il saldo dell'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o viene recuperato l'importo pagato in anticipo in relazione alla parte non attuata.

Nel caso in cui non sia riconosciuta la causa di forza maggiore o il progetto iniziale abbia subito modifiche (varianti) non approvate dall'Ispettorato Agricoltura competente, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:

- 1) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- 2) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotta del doppio della differenza;
- 3) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, AGEA-OP procederà all'incameramento della fidejussione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Analogamente procederà all'incameramento di eventuali somme già erogate con l'anticipazione e non riconoscibili ai sensi dell'eventualità prevista al punto 2.

I beneficiari che ricadono nelle fattispecie indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3, non accedono, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

## **P) COMUNICAZIONI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario apposita comunicazione allegando la documentazione prevista all'allegato 7 delle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – Sezione normativa, per il riconoscimento delle stesse.

L'ente Istruttore può riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del reg. UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nel caso in cui la comunicazione riguardi il decesso del titolare della domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, ed il beneficiario deceduto abbia già presentato apposita garanzia, l'erede dovrà presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria, da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Il competente Ispettorato Agricoltura verifica, con riferimento al nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti previsti, comunicando al nuovo soggetto, con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'accoglimento o il diniego che comporta la perdita del sostegno.

L'erede munito del codice CUA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno, si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente, precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attivano la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna l'originale dell'appendice di subentro così formalizzata entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione direttamente al competente Ispettorato Agricoltura.

L'Ispettorato Agricoltura cura la verifica della presenza sull'appendice, della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante, l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima.

Inoltre l'Ispettorato Agricoltura provvederà alla richiesta della conferma di validità dell'appendice di variazione alla Direzione Generale dell'Ente garante emittente e, una volta pervenuta, alla sua acquisizione sistema.

Una volta verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'Ispettorato Agricoltura con proprio provvedimento dirigenziale, provvede a conferire al soggetto subentrante tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale, comunicandolo al subentrante con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento.

L'Ispettorato Agricoltura provvede a trasmettere gli originali delle appendici di subentro conformi e munite delle rispettive conferme di validità all'OP AGEA.

**La procedura di subentro sopradescritta dovrà essere conclusa entro e non oltre 120 giorni della comunicazione.**

**Si precisa che non sono ammessi altri tipi di subentro oltre a quello relativo al decesso del beneficiario.**

#### **Q) COMUNICAZIONE DEGLI ANTICIPI RICEVUTI**

Sulla base di quanto previsto dalle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicate sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – “Sezione normativa”, e ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

#### **R) CONTROLLI**

La Regione Sicilia disporrà controlli ed ispezioni su tutti i progetti che hanno beneficiato degli aiuti al fine di verificare l'esatta esecuzione delle opere ed il rispetto dei tempi di realizzazione.

I controlli potranno essere attivati anche dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione e comunque entro i tempi stabiliti dall'obbligo di mantenimento della destinazione delle opere finanziate e cioè 15 anni per le strutture fisse a partire dalla data di presentazione della richiesta di collaudo. In ogni caso l'Amministrazione, successivamente alla realizzazione degli impianti, disporrà controlli su un campione di almeno il 10% al fine di accertare se il beneficiario abbia iscritto il vigneto al rispettivo albo DOC o all'elenco delle vigne a IGT, nonché tesi a verificare che non ci sia stato un aumento delle rese e, nel caso di progetti che abbiano beneficiato dello specifico punteggio aggiuntivo, che le produzioni siano state effettivamente conferite alla cantina di riferimento o che le stesse siano state rivendicate a DOC.

Per ciascuna domanda gli Ispettorati Agricoltura competenti provvederanno a predisporre sin dalla fase di ricevibilità, e successivamente per tutte le fasi istruttorie, delle apposite check list che il portale SIAN mette a disposizione nella sezione “Gestione domande di ristrutturazione vigneti”.

#### **S) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informano i partecipanti al presente Bando che i dati personali ed aziendali in possesso della Regione, acquisiti a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **T) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione della domanda presentata ai sensi del presente Bando può essere devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che intendono utilizzare questa modalità possono

presentare un'apposita istanza utilizzando il modello di cui all'allegato 2. della circolare AGEA n. 26 del 20/05/2011, reso disponibile sul portale SIAN agli utenti abilitati, anche attraverso il sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) .

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alla vigente normativa di settore comunitaria, nazionale e regionale, ed in particolare alle Istruzioni Operative n. 17 emanate da AGEA O.P. prot. ORPUM. 34196 del 19/04/2018 e/o successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it) – “Sezione normativa”. E' fatto obbligo ai beneficiari attenersi scrupolosamente alla normativa di cui sopra, pena l'esclusione dagli aiuti previsti dal presente bando.

*F.to* IL DIRIGENTE GENERALE  
*Carmelo Frittitta*